

PARTE I.  
ANALISI LOGICA DELL' IDEA DI DIRITTO

---

CAPITOLO I.

L' IDEA GENERALE DI DIRITTO

I. — Differenti significati della parola diritto.

1. *Significati non giuridici della parola.* La parola *diritto* è usata con significati assai diversi. Noi diciamo: una linea *diritta*... la *diritta* via... una coscienza *diritta*... il *diritto* francese, romano, tedesco... il *diritto* di vivere... una interpretazione di un testo di legge che è buona o cattiva *in diritto*.

La linea *diritta* è la linea più *conforme* alla nozione di linea, cioè di un tratto d'unione tra due punti geometrici; la linea *diritta*, che è la più breve distanza tra un punto e l'altro è, tra tutte le linee, la più *conforme* e la più *atta* ad effettuare questa unione.

La via *diritta* è la via più *conforme* alla ragione d'essere di una via: è quella che, invece di perder tempo in inutili giravolte, conduce direttamente al punto prefisso. Fatte per questo scopo, le vie sono tanto più « *diritte* » quanto più esse sono conformi ed atte a rendere un tal servizio. Questa idea si

mostra nella metafora biblica: « Preparate le vie al Signore, rendete *diritti* i suoi sentieri », cioè, cercate di conformarvi ai suoi disegni, rendendovi direttamente accessibili alla sua grazia, invece di sottrarvi con sotterfugi.

Una coscienza *diritta* è quella che si *conforma* lealmente e con buona fede alla verità, che essa cerca sinceramente e trova con gioia, invece di bordeggiare ed aggirarsi intorno ad essa.

2. *Suo senso giuridico*. Si dice di un uomo che egli ha il diritto di vivere, o d'istruirsi, o di votare, o di pregare, poichè ciò è *conforme* al suo destino fisiologico, intellettuale, politico e religioso.

Finalmente « fare del diritto », dare una interpretazione « giuridica » di un testo di legge, formulare un'opinione ben fondata « in diritto » pronunciarsi in modo *conforme* alle intenzioni che il legislatore ebbe nella redazione del testo della legge. Eccone qualche esempio:

a) Consideriamo, per esempio, l'articolo 108 del Codice civile. A tenore di esso la donna maritata elegge per suo domicilio quello del marito: questa è, nell'intenzione del legislatore, una conseguenza necessaria della podestà maritale e dell'obbligo che incombe ai due sposi di abitare insieme. Ma giacchè il domicilio legale della donna maritata presso il suo marito non ha altra ragione d'essere, oltre la podestà maritale e l'obbligo della coabitazione, era « giuridico » era « diritto » prima ancora che nel 1893 il legislatore avesse consacrato formalmente questa interpretazione, il decidere, con la giurisprudenza, che l'articolo 108 non dovesse più sussistere nel caso che l'esercizio della podestà maritale venisse a cessare, cioè nel caso della separazione corporale. Questa interpretazione era conforme all'idea del legislatore.

b) Per la stessa ragione il diritto concesso al pubblico ministero di dichiarare nullo un matrimonio proibito (art. 190), non avendo altro scopo che di far cessare uno scandalo, cessa di aver valore quando gli sposi siano morti, poichè esso non sarebbe allora più conforme allo scopo del pubblico ministero, avendo la morte degli sposi messo fine allo scandalo della loro unione.

c) La teoria del « rapporto di successione » ci fornisce un altro esempio. L'idea prima del « rapporto di successione » era di conservare l'eguaglianza tra gli eredi del defunto; affinchè un padre non potesse avvantaggiare uno dei figli a discapito degli altri, si obbligava il figlio, al quale il padre durante la sua vita aveva donato qualche cosa, di pagare, sulla sua parte di eredità, la somma che gli era stata elargita; così, secondo i nostri antichi usi e in conformità con questa idea madre della teoria, la restituzione era dovuta, non soltanto per le così dette donazioni, ma anche per i legati, e non si poteva dispensare il figlio dalla restituzione di ciò che aveva avuto in più, se non mediante la clausola speciale del *préciput*. Per il moderno legislatore, invece, questa teoria è basata sulle presunte intenzioni del defunto: si *presume* che il padre donatore, regalando qualche cosa ad un suo figlio, abbia voluto soltanto dargli un « anticipo sulla successione ». Perciò questa teoria, oltre a cadere davanti ad una prova del contrario, come sarebbe una clausola speciale del « *préciput* » non avrebbe più alcun fondamento, nel caso che il padre non abbia fatto ad uno dei suoi figli una donazione tra viventi, ma gli abbia lasciato un legato; non aprendosi infatti i legati che dopo la morte del padre, non si potrebbe più parlare di anticipo nella successione; per questa ragione in una riforma del 1898, si è deciso, secondo le intenzioni del legislatore moderno, che i legati non sarebbero sottoposti al rap-

porto di successione, salvo volontà contraria del defunto (1).

d) Si consideri infine l'articolo 1404 del Codice civile: esso suppone che i futuri sposi, quando stanno per maritarsi, dichiarino, nel loro contratto di matrimonio, di adottare il regime della comunità legale, e decide che gli immobili che loro già appartenevano *prima* della celebrazione del matrimonio, resteranno di proprietà di ciascuno di loro, senza passare in comunità. Ma fa nondimeno una riserva: se l'immobile è stato comperato *nell'intervallo* compreso tra il contratto del matrimonio fatto davanti al notaio, e la sua celebrazione dinanzi al sindaco, esso cadrà sotto il regime della comunità invece di rimanere proprietà dello sposo che lo ha acquistato; infatti se questo immobile è stato comperato in quell'intervallo di tempo, lo sarà stato senza alcun dubbio col danaro che avrebbe dovuto entrare nella cassa comune; se si potesse sostituire questo danaro comune, con un immobile che non fosse comune, si priverebbe l'altro sposo di un valore che egli contava di possedere insieme al suo congiunto, si diminuirebbe il patrimonio comune dei due sposi a profitto della proprietà personale di uno di essi, e si verrebbe così a privare l'altro di una ricchezza sulla metà della quale egli contava; ed è appunto per prevenire questa indelicatezza di uno degli sposi verso l'altro, che la legge ha dichiarato che l'immobile così acquistato tra il contratto del matrimonio e la sua celebrazione, debba essere comune invece che restar di proprietà personale. Ma, giacchè sono tali le intenzioni del legislatore, non bisogna applicare alla lettera l'articolo 1404, quando l'indelicatezza di cui si parla non possa verificarsi, cioè quando l'immobile è stato ottenuto

(1) Articolo 843 del Codice civile.

a titolo gratuito, per esempio, sotto forma di regalo; poichè allora non è stato pagato col danaro sul quale l'altro sposo faceva assegnamento, e non sarebbe perciò conforme alla vera intenzione del legislatore di dichiarare comune quell'immobile; si avrebbe qui una interpretazione dell'articolo 1404 cattiva « in diritto ».

3. *Sintesi dei due diversi significati.* Dunque in fondo ai differenti significati della parola *diritto* (sia che si tratti di linea diritta, di diritta via, di coscienza diritta o di diritto civile) si trova l'idea comune e generale di *conformità*; una cosa è diritta quando è conforme allo scopo pel quale è fatta; per esempio, l'interpretazione di un testo di legge è o non è di diritto secondo che essa è o no conforme all'intenzione del legislatore, poichè il compito dell'interpretazione giuridica è appunto di illuminare la lettera delle leggi, con lo studio delle intenzioni dei legislatori.

Quindi noi possiamo trarre, da questi dati molto *positivi* e molto *sperimentali*, alcuni dei quali anche *volgari*, un'idea generale del diritto; si intende per diritto la conformità di un essere alla sua ragion d'essere, a ciò per cui esso è fatto, alla sua *legge*; il diritto è la conformità o la proporzionalità di un essere alla sua ragion d'essere, al suo scopo, alla sua legge.

E, poichè il vero e bene inteso interesse di un essere è di non fallire al suo scopo, si può dire più semplicemente che il diritto di un essere è di conformarsi al suo vero *interesse* e che l'idea del diritto è unita con quella dell'interesse. È appunto ciò che traspare da questo motto giuridico « senza interesse, nessuna azione »; la legge civile rifiuta il diritto di appellarsi alla giustizia quando non vi sia nessun interesse; perciò, per esempio, il diritto di doman-

dare l'annullamento di un' obbligazione che è stata fatta contrarre colla violenza, non è concesso che alla persona che l'ha subita, o ai suoi rappresentanti non avendovi gli altri alcun interesse, - ed è anche per questo che, secondo l'articolo 1125 del Codice civile « le persone capaci di contrarre un obbligo, non possono opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto o della donna maritata, coi quali essi hanno contrattato », poichè questa incapacità non è stata stabilita nel loro interesse.

## II. — Riduzione del diritto all'estetica.

Così definita, l'idea di diritto si può ridurre all'idea di bellezza, e la filosofia giuridica dipende quindi dalla filosofia estetica.

1. *Cenno dell'idea del bello.* Analizziamo infatti l'idea del bello, come ora abbiamo esaminato quella del diritto, e vedremo come le due idee si riuniscano.

Il bello può essere contemplato dal punto di vista psicologico, cioè per mezzo dei suoi effetti sull'anima umana, o da quello ontologico cioè in se stesso, nell'oggetto, nell'essere che è bello.

Dal punto di vista psicologico, è bello ciò che piace, ciò che piace non ad una parte qualsiasi di noi stessi, non solamente e rozzamente ai nostri sensi (poichè la bellezza non è voluttà), ma alla nostra parte veramente spirituale, alla nostra *intelligenza*. Fatta per conoscere, cioè per accorgersi dell'essere, l'intelligenza è tanto più felice, quanto più essa riesce a scoprire e quanto più l'essere dinanzi al quale si trova è più perfettamente, più pienamente, più interamente.

Quindi, secondo il punto di vista psicologico, il bello è la pienezza, la perfezione, la completa

espansione dell'essere: un essere è bello, quando è interamente tutto quello che può essere, quando ha dato tutto ciò che poteva dare, quando è perfetto nel suo genere, poichè allora soltanto non lascia nulla più da desiderare all'intelligenza la quale vi si *diletta*.

Dal punto di vista ontologico si dice che un essere è bello quando ha messo in luce tutte le sue qualità, quando si è manifestato, quando s'è svolto completamente. Una bella luce deve essere perciò abbagliante, perchè allora soltanto la luce è completamente luminosa, pienamente se stessa.

Dunque, tanto dal punto di vista ontologico, quanto da quello psicologico, il bello è il compimento, la completa espansione dell'essere; un essere è bello nella misura in cui esso è; più esso è, più è bello, e il bello assoluto è l'essere che è senza limite, *infinitamente*, e che è sempre stato così *dall'eternità*.

## 2. *Sintesi dell'idea del bello e di quella del diritto.*

Ma in che modo può l'essere compirsi e divenire perfetto nel suo genere, se non col conformarsi al suo destino, alla sua ragione di essere? Solo colui che spiega la propria ragione d'essere, e adempie il proprio destino diviene bello. « Il bello si collega col perfetto. Ma che cosa è il perfetto? Qui noi troveremo subito un pensiero di Aristotile: « L'essere perfetto - egli dice (*Met.*, IV, 24) - è quello che raggiunge il suo scopo: *τελειον δε το εχον τελος*. Una cosa è perfetta quando è conforme al suo fine, quando essa diviene reale. È compito essenziale dell'estetica di trovare l'ideale o il fine di ogni cosa... È forse ciò nuovo in filosofia e non ci ricordiamo forse di Socrate che andava, come dice Senofonte (*Memorab.* III, 10; IV, 6 e 7), presso gli artisti di Atene per mostrar loro che è bello solamente ciò che

risponde al suo scopo? Egli dimostra all'armaiuolo Pistia che una corazza perfettamente bella, non è tale per le sue pitture e per la sua doratura, ma per il suo preciso adattamento al corpo del guerriero che la porta... Nell'arte vera, come nella natura, nulla si fa invano, οὐδὲν μωρῶν, e l'artista migliore è quello che raggiunge, coi mezzi meglio adatti, i fini più alti » (1).

Per esempio, nell'architettura, la costruzione di un edificio deve rispondere, colla maggiore esattezza possibile, al proprio scopo. Perciò la scuola di Viollet-le-Duc ha colpito di anatema gli stili di maniera che, sacrificando ad arbitrarie simmetrie lo scopo di un edificio, si sovraccaricano e si ipertrofizzano con inutili ornamenti. Da ciò deriva questa tesi estetica, che « la bellezza delle forme deve risultare spontaneamente dalla struttura, e che anche l'ornamento deve derivarne » (2).

Essere adatto al proprio scopo, ecco la vera condizione della bellezza di un essere. E poichè il diritto è appunto la conformità di un essere al suo scopo, da ciò risulta che il diritto è la condizione, il mezzo, lo strumento del bello, che esso conduce al bello, e che il sentimento giuridico è in fondo di ordine estetico. Questa riduzione all'estetica dell'idea del diritto non deve troppo meravigliare; le « arti belle » non sono del bello che le manifestazioni più abituali, più visibili e più notate; ogni cosa però è bella, e può essere osservata dal punto di vista estetico, tanto che Eugenio Guillaume riconosceva « i geni sublimi dal loro miracolo di trasportare, nell'arte da essi scelta, le forze delle arti che sembrano

(1) Bertier, *Analisi della « Beauté Rationnelle »* di P. Pouriau (« Revue de philosophie », aprile 1906, pagg. 412 e 414).

(2) Warains, *La logique et la Beauté* (« Revue de philosophie », novembre 1905).

loro straniere » (1). Il diritto è un'arte (*iurisprudencia est ars boni et aequi*, l'antichità romana lo aveva ben sentito) ed ha per iscopo di dare il suo valore all'estetica sociale (2).

3. *L'idea di diritto e quella di bene.* È però impossibile di adempiere la propria ragion d'essere e raggiungere il proprio destino, senza profittare di alcuni beni. Il bene è ciò che è utile ad un essere per adattarsi al suo scopo o alla sua ragion d'essere.

Per esempio, il danaro è un bene per il commercio, poichè gli è utile al raggiungimento del suo compito, che è di facilitare gli scambi tra gli uomini; la verità è un bene per l'intelligenza, perchè essa le è utile per compiere la sua funzione che è di scrutare la realtà. Il bene è quindi « funzione » del diritto, come il diritto è « funzione » del bello: è « buono », per un essere, ciò che può servirgli a raggiungere il suo fine, ad essere nel suo diritto; il complesso di tutto ciò che è adatto a questo scopo, costituisce i suoi « beni ».

Il diritto adopera quindi il bene per il bello; suppone il bene, e guida al bello. Un essere si abbellisce e si esplica intieramente adattandosi al proprio fine, cioè essendo nel suo diritto, e si adatta al proprio fine, profittando di quello che è per lui veramente buono per questo scopo. Il diritto è il tronco che, spingendo le sue radici nel bene, si espande e fiorisce nella bellezza. L'ordine giuridico è intermediario tra l'ordine economico dei beni e l'ordine estetico del bello.

(1) E. Lamy, *Discorso di ricevimento nell'Accademia Francese* (« Questions actuelles », 20 gennaio 1906).

(2) Confr. il nostro articolo *Poète et Juriste* (« Bulletin de la conférence Hello », ottobre 1900).

## III. — Ampiezza dell'idea di diritto.

1. *Posto del diritto nella classificazione delle scienze.*  
Essendo tale l'idea generale del diritto, quale sarà il posto che gli spetta tra le altre scienze?

Si possono dividere le scienze:

Secondo i loro rispettivi *oggetti*; ma ciò sarebbe un disconoscere la solidarietà e l'unità di tutte le cose, in virtù della quale ogni singola scienza non si completa che riunendosi con le altre;

Secondo le *facoltà del soggetto* conosciuto, nelle scienze di ragionamento, come le matematiche; in quelle di memoria, come la storia; in quelle di osservazione, come la fisica o la biologia: ma è un disconoscere l'indistruttibile solidarietà delle nostre facoltà le quali, più o meno, entrano tutte in ciascuna delle nostre applicazioni mentali (1);

Finalmente, secondo i differenti *punti di vista* dai quali si può osservare una sola e identica realtà, in scienze fisiche, che studiano la natura (*φύσις*), le proprietà, i caratteri degli esseri, e *gli esseri stessi*; in scienze metafisiche le quali, spingendosi più avanti, studiano le loro *ragioni di essere* (le loro *cause*, i loro *scopi*), e in scienze giuridiche che, servendo di ponte tra le due precedenti categorie, studiano le *relazioni* o le affinità che gli esseri hanno tra loro, o nei loro destini.

La scienza generale ci si mostra, in questa classificazione, come una vasta grammatica della quale le scienze fisiche ci forniscono gli *elementi*, quelle metafisiche cercano le *etimologie*, e quelle giuridiche formano la *sintassi*.

(1) Confr. A. Eymieu, *Le gouvernement de soi-même, essai de psychologie pratique*. Parigi, Perrin, 1906.

2. *Il diritto e la cosmologia.* Il diritto non è perciò esclusivamente proprio della natura umana; ma, ovunque appare una ragion d'essere, un'intenzione, uno scopo, un destino, si posa anche una questione di diritto.

Ora, l'universo intero, essendo l'opera di una causa intelligente, è l'espressione di un'idea, di un piano, di un'intenzione, di una legge, di un *λογος*; esso ha perciò uno scopo e una ragion d'essere, alla quale deve confermarsi. Vi è dunque un intero *diritto universale*, che è l'uguaglianza cosmologica dell'universo con l'idea creatrice che è la sua ragion d'essere e la sua legge, e del quale il diritto universale, inteso nel senso umano della parola, non è che una piccola parte, come l'uomo non è che una piccola parte dell'universo. Quest'universo, che dal punto di vista fisico ci sembra essere un'evoluzione, e da quello metafisico una *creazione*, se viene osservato dal punto di vista giuridico ci appare essere una *fondazione* piena d'ideale, che ha il compito di adempiere l'idea o l'intenzione che il suo Fondatore ha su di lui. Questa intenzione è la legge alla quale deve conformarsi, e la conformazione dell'universo a questa legge costituisce il diritto universale. Così, nell'introduzione alla sua *Histoire naturelle des animaux sans vertèbres*, il Lamarck scriveva: «le leggi della natura non sono che l'espressione della volontà di colui che le ha stabilite» (1).

Questo diritto universale fu presentato dai giuristi greco-romani, cioè dai giureconsulti romani dell'epoca classica, imbevuti di filosofia greca. «Il diritto — essi dicevano — è la conoscenza delle cose umane e divine, la scienza del giusto e dell'ingiusto (2).... Il diritto, secondo l'elegante defi-

(1) Citato dal Guibert, *Evolution et Création* («Revue pratique d'apologétique», 15 novembre 1905, pag. 165).

(2) Ulpiano, *Regulae*, lib. I.

nizione di Celso, è l'arte del bene e dell'equità. Così noi siamo, a giusto titolo, una specie di sacerdoti, poichè la giustizia è il nostro culto, la conoscenza del bene e dell'equità la nostra professione, noi separiamo l'iniquità dalla giustizia, discerniamo quel che è permesso da quel che non lo è, e desideriamo di migliorare gli uomini, non solamente con la minaccia di castighi, ma anche colla prospettiva delle ricompense; se non sbaglio noi sentiamo sinceramente di essere dei veri filosofi (1)... Il diritto naturale è quello che la natura insegna ad ogni vivente; non è affatto esclusivamente proprio dell'umano genere, ma è comune a tutti gli animali che nascono sulla terra o nel mare, come pure agli uccelli del cielo. Da esso deriva l'unione dell'uomo con la donna, che noi chiamiamo matrimonio, la procreazione dei bambini e la loro educazione; è evidente infatti che questo diritto non è affatto estraneo a tutti gli altri animali, anche agli animali feroci... Il diritto delle genti, è invece soltanto quello delle umane società. Esso differisce dal diritto naturale (è facile il comprenderlo), pel fatto che, invece di essere comune a tutti gli animali, non concerne che le relazioni degli uomini tra loro » (2).

Il diritto universale suppone l'esistenza di Dio, poichè, se Dio non esistesse, il mondo non sarebbe opera di una causa intelligente: non vi sarebbe quindi nell'universo alcuna ragione di essere ed esso non risponderebbe ad un'idea o ad un'intenzione: non si potrebbe perciò parlare nè dell'uguaglianza dell'universo con la sua legge, nè del diritto universale, a meno di supporre che l'universo abbia in se

(1) Ulpiano, *Institutes*, lib. I.

(2) Id. *Institutes*, lib. I. Cfr. Houssay, *Sociabilité et Morale chez les animaux* (« Revue philosophique », maggio 1893, p. 488: « La morale come il diritto, non è esclusivamente umana »).

stesso la propria ragion di essere, e si diriga da solo secondo un piano di cui sia esso stesso l'autore; ma ciò equivarrebbe ad essere panteisti, ad affermare che l'universo stesso è un dio: si ammetterebbe quindi un dio, falso senza alcun dubbio (non è adesso nostro compito di dimostrarlo) ma in ogni modo un dio.

Ma il diritto universale è estraneo allo scopo di questo volume, poichè trattare di esso, equivarrebbe a tentare di rispondere a queste due domande:

1° Con quale scopo è stato creato l'universo? Quale è la sua ragion d'essere?

2° Fino a qual punto è esso adatto a questo scopo?

Questo problema appartiene quindi alla filosofia pura, alla cosmologia; qui non dobbiamo trattare che il diritto naturale *umano* e *sociale* (1).

(1) Confronta l'abbozzo o schizzo del diritto naturale, che noi abbiamo dato nell'*Ampleur du droit* (« Revue de philosophie », settembre 1904) e nel *Catholicisme et Monisme* (« Annales de Philosophie chrétienne », aprile 1904). Il diritto universale è una *panontologia* (παν-ων, οντος); esso ricerca quale sia la legge dell'universalità ontologica.